SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1390)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro della Sanità

(ANSELMI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1978

Sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici

ONOREVOLI SENATORI. — Il CIPE, nella seduta del 17 dicembre 1976, ha formalizzato a verbale l'impegno del Governo di garantire la continuità del lavoro del personale dipendente dall'UANSF, anche dopo l'abolizione degli sconti farmaceutici, da attuare in concomitanza all'introduzione dei nuovi prezzi dei farmaci a norma dell'articolo 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che attribuisce al CIP la revisione generale dei prezzi di tutti i medicinali sulla base di un nuovo metodo da stabilire dal CIPE.

Contestualmente, veniva deliberato di dare mandato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di istituire la Commissione interministeriale referente con il compito di individuare soluzioni tecniche per la sistemazione del personale suddetto.

L'intendimento del CIPE è stato accolto nel decreto-legge del 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che all'articolo 6 demanda ad un successivo provvedimento legislativo la sistemazione del personale in questione alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a condizione che abbia un rapporto di lavoro a tempo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

indeterminato alla data del 31 dicembre 1976.

La generica dizione contenuta nell'articolo 6 ha lasciato, quindi, impregiudicata l'esigenza di individuare l'Amministrazione cui destinare, per il futuro, il personale dell'UANSF e per quanto concerne la Commissione ha lasciato inalterati i compiti ad essa conferiti dal CIPE.

Nell'espletamento del proprio mandato la Commissione, in alcune riunioni, ha approfondito i vari aspetti del problema che si possono sintetizzare nei seguenti punti:

1) utilizzazione del personale dello UANSF;

2) sistemazione del personale medesimo;

3) strumenti formali e tempi per la loro emanazione.

Sul primo punto la Commissione si è soffermata anche sulla relazione predisposta dal gruppo di lavoro per lo studio dei problemi riguardanti il trasferimento del personale degli enti mutualistici all'istituendo Servizio sanitario nazionale operante presso il Ministero della sanità, nonchè sugli orientamenti emersi in seno al CNEL in sede di parere espresso al Parlamento sul disegno di legge di riforma sanitaria.

In effetti si è rilevato che il gruppo di lavoro anzidetto, aderendo al parere espresso dal CNEL, ha convenuto sul sollecito trasferimento e la piena utilizzazione del personale degli enti mutualistici e di quello dell'UANSF negli altri enti pubblici, negli enti locali e nelle amministrazioni dello Stato (comprese le aziende autonome) e di evitare la collocazione del personale nel ruolo unico previsto dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, che sostanzialmente rappresenterebbe una ingiustificata posizione di inattività.

In relazione a tali orientamenti, la Commissione ha ritenuto che sia da condividere pienamente il criterio della migliore utilizzazione delle forze di lavoro dell'UANSF e che sia necessario accertare il tempo occorrente per la regolarizzazione degli adempimenti delle ditte farmacogene nei confronti degli enti mutualistici, relativamente all'attività di controllo sulla ricettazione farmaceutica.

A tal proposito è emerso che l'UANSF, costituito con accordo tra gli enti mutualistici e le farmacie allo scopo di applicare gli sconti farmaceutici previsti dal decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 23 maggio 1955 e dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato dall'articolo 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, assolve anche a compiti di natura contabile, amministrativa e di controllo nell'interesse degli enti mutualistici, che, in effetti, assorbono circa il 70-80 per cento del lavoro svolto dal personale dell'UANSF.

Ne consegue che, una volta esauritasi ogni attività dell'UANSF, gli enti medesimi prima — e cioè nella fase transitoria anteriore alla riforma sanitaria durante la quale saranno ancora chiamati ad operare — e le Regioni poi, dovrebbero organizzare appositi uffici per il disbrigo dell'accennato volume di lavoro, derivante, comunque, dai compiti di istituto connessi alle modalità del sistema erogativo della prestazione farmaceutica che continuerà ad operare, come si evince dalla portata del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, tramite le farmacie private.

In relazione alle anzidette considerazioni, la Commissione si è orientata nel senso di proporre l'inquadramento del personale in questione nell'ambito della mutualità con la conseguenza che il superamento di quest'ultimo regime consentirà una definitiva, appropriata collocazione delle forze di lavoro che, nella fattispecie, potrebbe essere presso le Regioni, considerata la stretta attinenza dell'attività espletata con la prestazione farmaceutica.

In conformità a tale orientamento, la Commissione ha convenuto all'unanimità di proporre che il personale dell'UANSF sia inserito presso l'INAM.

Tale soluzione, oltre ad evitare il frazionamento del personale medesimo, consentirebbe un razionale ed organico svolgimento delle residue funzioni, attualmente espletate dal suddetto personale.

Ciò anche in considerazione del fatto che gli enti interessati non avrebbero, allo stato, la possibilità di assumere e svolgere, utilizzando il proprio personale, le funzioni anzidette.

Il trasferimento definitivo ad altre pubbliche amministrazioni avrebbe, quindi, luogo in un momento successivo, nel quadro della collocazione della generalità del personale degli enti mutualistici, con gli stessi criteri e procedure.

Per gli scopi enunciati è stato predisposto l'allegato disegno di legge con il quale si prevede l'assunzione del personale di cui trattasi — già vincolato all'UANSF con rapporto di natura privatistica — presso l'INAM con rapporto di pubblico impiego.

Tale assunzione — che avverrà previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto — è ovviamente condizionata al possesso di tutti i requisiti richiesti per il rapporto di pubblico impiego ad eccezione dell'età e del titolo di studio, atteso che per il personale amministrativo è ritenuto sufficiente quello richiesto per la qualifica immediatamente inferiore.

La sistemazione di detto personale si realizza immediatamente mediante la collocazione in posizione di fuori ruolo con l'attribuzione di qualifiche corrispondenti alla posizione di impiego ricoperta nell'ufficio di provenienza secondo la tabella di equiparazione allegata.

In un secondo tempo, e cioè al compimento del sesto mese di servizio, si provvederà all'immissione in ruolo in soprannumero del suddetto personale, previo superamento di apposito esame-colloquio.

Si è ritenuto, infine, di prevedere che nella nuova posizione di impiego, il personale di cui trattasi conservi a titolo di assegno personale riassorbibile l'eventuale differenza tra la retribuzione percepita quale dipedente UANSF e quella spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale assunto dall'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici anteriormente al 1° gennaio 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è immesso in servizio in soprannumero presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto.

L'immissione in servizio è disposta con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nel pubblico impiego, fatta eccezione per il limite di età.

Il personale sarà collocato nella posizione corrispondente alle qualifiche previste dall'articolo 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo l'allegata tabella di equiparazione, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio. Per il personale amministrativo è sufficiente il titolo di studio richiesto per la qualifica immediatamente inferiore.

Al predetto personale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo con qualifica corrispondente.

L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita presso l'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici e quella spettante ai sensi del precedente comma è attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti.

Al compimento di sei mesi di servizio il personale suddetto potrà essere immesso in ruolo in soprannumero previo superamento di un esame-colloquio, fermo restando, ai fini del trattamento economico, quanto previsto nel precedente comma.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DELL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLO UANSF PRESSO L'INAM

Posizione presso l'UANSF	Posizione non di ruolo presso l'INAM corrispondente alle seguenti qualifiche
Categoria di concetto	
Raggruppamento *A* - farmacisti	1ª qualifica professionale
Raggruppamento *A* - amministrativo . . .	Collaboratore, collaboratore tecnico
Raggruppamento *B*	Assistente, assistente tecnico
Categoria d'ordine	
Raggruppamento *C*	Archivista, dattilografo, operatore tecnico
Categoria subalterni	
Raggruppamento *D*	Commesso, agente tecnico